



Publicato il 23/11/2017



N.01368 2017 REG.PROV.CAU.  
N. 02528/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2528 del 2017, proposto da:

Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Federazione Siciliana della Caccia, Federazione Caccia Per Le Regioni D'Europa, Associazioni Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Sindacato Nazionale Cacciatori, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Di Giunta, con domicilio *ex art. 25*, co.1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;

***contro***

l'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Commissione Esami Guardiacaccia presso la Ripartizione Faunistica Venatoria di Catania, non costituiti

in giudizio;

***nei confronti di***

Giovanna Raffaella Amelia Marletta e Stefania Merlino, rappresentate e difese dagli avvocati Girolamo Calandra e Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 33;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- dei singoli verbali di accertamento della idoneità a rivestire la qualifica di guardia venatoria volontaria, relativi agli esami svoltisi presso la Commissione di esami della Ripartizione Faunistico venatoria di Catania il 15/06/2017 alle ore 9,00 - 10,30 - 12,00;
- della nota prot. n. 15708 del 23/06/2017 con la quale il Dirigente del Servizio faunistico dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto a che la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania pubblicasse immediatamente gli esiti degli esami di abilitazione a rivestire la qualifica di guardia venatoria volontaria;
- del provvedimento a firma del Presidente della Commissione di esami di abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria di Catania con il quale, in esecuzione della nota n. 15708 del 23/06/2017 di cui sopra, venivano pubblicati gli esiti degli esami sostenuti presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania il 15/06/2017 alle ore 9,00 - 10,30 - 12,00;
- del Regolamento di svolgimento degli esami di abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria adottato con Decreto Assessoriale n. 1374 del 4 aprile 2013, nella parte in cui consente alle Ripartizioni Faunistico Venatorie della Sicilia di dichiarare idoneo un candidato, seppur, secondo la Commissione di esami insediata presso la stessa Ripartizione, non in grado di redigere un verbale di contestazione di infrazioni alle leggi sulla caccia;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le memorie e i documenti depositati dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare n. 1364/2017;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle controinteressate Marletta Giovanna Raffaella Amelia e Merlino Stefania, con le relative deduzioni difensive; e vista la replica di parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, e vista la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Rilevato preliminarmente che parte ricorrente, nella memoria depositata il 17 novembre 2017, ha dichiarato essere venuto meno l'interesse all'annullamento del D.A. n. 1374/2013, insistendo per l'annullamento degli altri atti impugnati (tra cui i giudizi di idoneità);

Ritenuto che, seppure nei limiti di una sommaria cognizione – ed a prescindere dalla disintegrità del contraddittorio, in relazione a tutti i candidati idonei non evocati in giudizio – appare fondata l'eccepita tardività rispetto all'impugnazione del D.A. n. 1374/2013, costituente atto presupposto dei gravati giudizi di idoneità;

Ritenuto che, in ogni caso, le censure dedotte non appaiono sorrette da sufficiente *fumus boni iuris*, atteso che:

- quanto al primo motivo, sull'asserita competenza della Giunta Regionale, l'art. 28, co. 3, l.r. n. 33/1997 attribuisce espressamente all'Assessore al ramo il potere di stabilire le modalità di svolgimento degli esami;

- quanto alle altre censure, relative alla valutazione della prova pratica e ai quiz, la norma primaria si limita ad indicare le materie – tra cui la “legislazione venatoria” e “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione” - delle quali i candidati, i quali partecipano ad un corso appositamente organizzato, devono dimostrare di avere una conoscenza prevalentemente nozionistica (cfr. art. 28, co. 3, l.r. n. 33/97); Ritenuto, altresì, che non appare sussistere, allo stato, alcun pregiudizio grave e irreparabile - peraltro prospettato solo come eventuale - anche tenendo conto del ruolo di controllo della Ripartizione Faunistico Venatoria territorialmente competente sull’operato delle guardie volontarie (v. artt. 8, lett. h) e 10, co. 1, l.r. n. 33/97; art. 28 l. 157/1992);

Ritenuto, pertanto, che:

- va respinta l’istanza cautelare;
- le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, respinge l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del resistente Assessorato regionale e delle controinteressate, che liquida in € 800,00, oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cappellano**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

**IL SEGRETARIO**